

*I termini contenuti nella presente proposta di Convenzione hanno validità 15 giorni a decorrere dalla data di trasmissione all'Utente, qualunque mezzo.*

### CONVENZIONE DI UTENZA

**per la somministrazione dell'acqua per usi potabili ("Fornitura")  
attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria.**

**Tra:** SO.RI.CAL. s.p.a. – Società Risorse Idriche Calabresi ("Fornitore" o Sorical), con sede in Catanzaro Lido (CZ), località Germaneto, Viale Europa 35, c.f., p. Iva e n. reg. imprese CZ: 02559020793, in persona dell'ing. Maurizio Del Re in qualità di Amministratore Delegato.

**E:** COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO ("Utente" o "Comune"), c.f.: \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante, Sindaco *pro tempore* \_\_\_\_\_

#### PREMESSO con valore di patto:

- a) CHE Sorical è affidataria della gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili giusta convenzione ("Concessione") con la Regione Calabria, rep. N. 41022, racc. n. 11224 del 13.06.2003 per notar Antonio Andreacchio di Soverato, espressamente considerata ai fini del presente atto;
- b) CHE nei confronti del Comune, già prima d'ora Utente della Fornitura, Sorical si è resa disponibile a soprassedere dall'insistere nel pretendere l'integrale soddisfazione di tutte le sue ragioni creditorie derivanti dalla Fornitura, a fronte di una regolazione più efficace del rapporto e della futura correttezza;
- c) CHE il Comune, considerate le proprie esigenze e liberamente apprezzato il contenuto delle condizioni contrattuali negoziate, ha ritenuto a sua volta conveniente sottoscrivere il presente atto ("Convenzione") ed assicurare la correttezza del rapporto;
- d) CHE con tali reciproche disponibilità e concessioni le parti intendono per quanto di ragione comporre e prevenire ogni questione insorta o insorgenda tra loro in relazione alla Fornitura;
- e) CHE alla stipula della presente Convenzione, che sostituisce ogni precedente atto ed accordo tra le parti, il Comune addiviene in virtù di delibera di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

##### Art. 1 – Fornitura.

- 1.1 Il Fornitore si obbliga ad erogare il quantitativo di acqua necessario all'Utente per gli usi potabili locali, compatibilmente con la capacità di alimentazione del sistema

acquedottistico del Fornitore, e a sua volta l'Utente si obbliga ad approvvigionarsi della risorsa idrica necessaria presso il Fornitore, salvo che per la parte da esso non soddisfatta.

- 1.2** L'Utente si obbliga a pagare al Fornitore il corrispettivo della Fornitura, secondo le tariffe pro tempore vigenti, attualmente pari ad € 0,2009 a metro cubo di acqua erogata "a gravità" e € 0,3349 a metro cubo di acqua erogata "per sollevamento e/o potabilizzata", più Iva 10% come per legge, ed oltre gli adeguamenti tariffari che il Fornitore comunicherà all'Utente.

#### **Art. 2 - Modalità della Fornitura.**

- 2.1** La Fornitura si effettua con le specifiche tecniche ed ai punti di consegna dell'acqua all'Utente (muniti di relativo contatore del Fornitore, cui compete la cura e l'onere delle relative installazioni, manutenzioni e sostituzioni), con relativa tipologia di erogazione a fini tariffari pattiziamente consolidata, di cui all'*Allegato Tecnico* al presente atto, di cui è parte integrante. Il Fornitore comunicherà le variazioni tecniche eventualmente sopravvenute e la variazione s'intenderà recepita contrattualmente salvo motivata contestazione dell'Utente nel termine decadenziale di 30 giorni dalla comunicazione stessa.
- 2.2** Il Fornitore potrà ridurre la quantità di acqua erogata per rispettare le priorità di alimentazione del sistema acquedottistico del Fornitore, anche quindi in caso di manifesta sproporzione tra l'acqua attinta dall'Utente e il reale fabbisogno della comunità locale. A sua volta l'Utente è tenuto a comunicare al Fornitore ogni dato utile alla valutazione del suo fabbisogno idrico, su base annuale e comunque ad ogni richiesta fattane dal Fornitore.
- 2.3** Il Fornitore potrà, con preavviso di almeno 15 giorni salve le urgenze, ridurre, sospendere o interrompere la Fornitura, per cause di forza maggiore o per necessità derivanti dalla gestione degli impianti e dalla disponibilità di acqua, o per morosità dell'Utente non sanata entro 15 giorni da apposita diffida, senza che l'Utente possa opporvisi, né ridurre, sospendere o interrompere il pagamento di quanto dovuto, o avanzare pretese, essendo ciò espressamente considerato nell'equilibrio contrattuale.
- 2.4** Il Fornitore è responsabile della qualità dell'acqua fornita ai punti di consegna, nei sensi di cui alla Concessione e alle previsioni inderogabili di legge. Nei casi in cui in un serbatoio o in un qualsivoglia altro nodo di recapito gestito dal Fornitore, vi sia la contemporanea immissione di altra risorsa idrica di provenienza diversa dagli schemi acquedottistici gestiti dal Fornitore, la responsabilità del Fornitore

stesso è limitata alla qualità dell'acqua immediatamente a monte della immissione. L'Utente è unico responsabile, anche verso terzi, della qualità dell'acqua e del servizio idrico a valle dei punti di consegna.

- 2.5 Il Fornitore potrà apportare variazioni alle modalità di Fornitura, con preavviso scritto di 30 giorni, e l'Utente potrà recedere dalla Convenzione nei 30 giorni successivi qualora le variazioni siano rilevanti e meno favorevoli per l'Utente.

#### **Art. 3 – Contabilizzazione e pagamento.**

- 3.1 Il volume della Fornitura idrica è preventivato in 888.000 metri cubi. Il Fornitore si riserva di variare tale valore in base ai dati storici acquisiti, con comunicazione all'Utente, che potrà muovere motivate contestazioni nel termine perentorio dei successivi 20 giorni.
- 3.2 Sulla base del volume preventivato della Fornitura, il corrispettivo annuale previsto è di 217.850,70 più Iva. Tale valore potrà essere modificato annualmente dal Fornitore per variazioni tariffarie e/o del volume preventivato della Fornitura.
- 3.3 Detto importo annuo verrà fatturato trimestralmente dal Fornitore nella misura risultante dalla lettura dei contatori ai punti di consegna, che avverrà almeno due volte l'anno (attualmente primo e secondo semestre solare); e per i trimestri per i quali non si sia effettuata la lettura verrà fatturato un importo in acconto pari al 25% del corrispettivo annuale preventivato.
- 3.4 Il Fornitore inviterà l'Utente, con preavviso di almeno 3 giorni, a presenziare alla lettura dei contatori, e le misurazioni del Fornitore si intenderanno definitivamente accettate se l'Utente non presenzierà o non verbalizzerà motivate contestazioni.
- 3.5 Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data della fattura, anticipata via fax dal Fornitore.
- 3.6 Per tutte le comunicazioni e convocazioni l'Utente indica i seguenti recapiti fax e/o di posta elettronica: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 4 – Durata.**

- 4.1 La presente Convenzione e la relativa Fornitura durano per tutta la effettiva durata della Concessione, attualmente prevista fino al 2034, con facoltà per l'Utente di recedere, una volta decorso un triennio dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con preavviso raccomandato di un anno.

#### **Art. 5 – Affidamento del servizio idrico dell'Utente.**

- 5.1 Qualora l'Utente affidi a terzi soggetti, pubblici o privati, la gestione del proprio servizio idrico, dovrà effettuare immediata comunicazione al Fornitore, e procurare l'adesione dell'affidatario alla presente Convenzione, nonché garantire il

rispetto da parte del nuovo soggetto delle previsioni e delle obbligazioni di pagamento. L'Utente resterà comunque obbligato nei confronti del Fornitore a termini della presente Convenzione per il caso di mancata adesione dell'affidatario o suo inadempimento.

**5.2** In caso di istituzione della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale cui afferisce l'Utente, quest'ultimo è liberato nei confronti del Fornitore soltanto dal momento in cui il gestore del S.I.I. stipuli nuova convenzione di utenza con il Fornitore che dovrà essere assistita da garanzie idonee a sostituire la responsabilità diretta dell'Utente ente pubblico.

#### **Art. 6 – Servizio di agevolazione all'Utente.**

**6.1** L'Utente potrà richiedere a Sorical di attivare il servizio di agevolazione nell'organizzare i processi dell'Utente di accertamento ed esazione tariffaria verso l'utenza finale, previsto opzionalmente all'interno del servizio acquedottistico regionale e relativa Concessione a fronte di un apposito corrispettivo, ed a tal fine si impegnerà a fornire a Sorical ogni dato ed informazione utile per le sue valutazioni e per la presentazione di proposta operativa ed economica, sulla quale l'Utente si impegnerà a provvedere motivatamente entro 90 giorni dalla ricezione della proposta stessa o delle integrazioni o modifiche eventualmente richieste dall'Utente.

**6.2** La presentazione della proposta implica interesse della stessa Sorical all'attivazione del servizio per l'ottimizzazione dell'adempimento dell'Utente alle obbligazioni del rapporto di Fornitura, per cui Sorical potrà costituire in mora l'Utente per il mancato rispetto degli impegni e dei termini previsti al comma precedente, e decorsi invano 30 giorni dalla messa in mora l'Utente sarà senz'altro considerato gravemente inadempiente, a tutti gli effetti della presente convenzione.

#### **Art. 7 – Piano di rientro.**

**7.1** L'Utente è debitore a tutto il 4° trimestre dell'anno 2010 del complessivo importo di € 887.529,05, così composto: € 798.704,13 iva inclusa per sorta capitale; interessi € 88.824,92;

**7.2** Il Fornitore, per il periodo di fornitura resa dal 3° trimestre 2005 al 3° trimestre 2008 ha ottenuto il D.I. n. 483/07 per € 237.275,11 e l'ingiunzione in corso di causa per € 393.874,11. Successivamente, stante il mancato integrale pagamento delle somme ingiunte, il Fornitore ha incaricato la società Equitalia S.p.A per la riscossione dell'importo complessivo ancora dovuto di € 468.108,71 (residuo sorta capitale) oltre accessori, che ha quindi emesso relative cartelle

esattoriali a carico del Comune. Pertanto i citati importi dovranno essere liquidati dall'Utente attraverso le modalità di cui alle cartelle esattoriali emesse e notificate da Equitalia S.p.A.

7.3 Il Fornitore, a fronte della più efficace regolazione dei rapporti di cui alla presente Convenzione, ha acconsentito a concedere al Comune un pagamento dilazionato del debito di € 330.595,42 detratto l'importo complessivo di cui alle cartelle esattoriali indicate nell'art.7.2, e abbuonando su quanto dovuto in conto accessori la differenza di € 88.824,92 a condizione del puntuale rispetto dei pagamenti di cui al comma che segue e dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento della Fornitura corrente e delle altre obbligazioni di cui al presente atto.

7.4 Pertanto l'Utente si obbliga a pagare il complessivo importo di € 330.595,42 con le modalità di cui al seguente *piano di rientro*, e con l'esatto e puntuale pagamento di tutto quanto in esso previsto si intenderà definitivamente soddisfatta la creditoria del Fornitore di cui al primo comma:

- acconto di € 20.000,00 entro il 30/06/2011;
- acconto di € 25.000,00 entro il 15/07/2011;
- il debito residuo pari ad € 285.595,42 in n. 44 rate mensili di € 6.490,80 l'una, con scadenza ogni 10 del mese a decorrere da agosto 2011 fino a marzo 2015.

#### **Art. 8 – Disposizioni comuni.**

8.1 Il Comune assume l'obbligo, essenziale per il Fornitore, di emettere e comunicare, delegazione di pagamento al Tesoriere per le obbligazioni di pagamento previste nell'art.7, o fornire fidejussione bancaria o garanzia alternativa di gradimento del Fornitore, tassativamente entro tre mesi dalla data del presente atto.

8.2 L'Utente decadrà automaticamente dal beneficio della dilazione di pagamento e dell'abbuono, di cui al precedente art. 7, e sarà quindi tenuto al pagamento immediato dell'intero importo dovuto e non ancora pagato di cui all'art. 7.1, in uno qualsiasi dei seguenti casi: (i) ritardo di pagamento protrattosi per almeno 40 giorni rispetto ad una qualsiasi scadenza di pagamento prevista nella presente convenzione, anche per Fornitura corrente; (ii) mancato esatto e puntuale rispetto di una delle obbligazioni o pattuizioni che il presente atto definisce essenziali; (iii) altro grave inadempimento dell'Utente.

8.3 Il ritardo nel pagamento di qualsivoglia importo dovuto o debendo in base al presente contratto comporta l'automatica applicazione, anche nei casi di cui al

precedente comma 2, degli interessi moratori previsti dalla legge per i rapporti commerciali di fornitura.

8.4 Gli importi dovuti a scadenze eventualmente già decorse alla data di sottoscrizione del presente atto dovranno essere pagati tutti entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.

8.5 Con la sottoscrizione del presente atto si intende cessata la materia del contendere fra le parti in tutti i giudizi tra loro pendenti (considerati dalle parti ai fini del presente atto anche se non espressamente indicati) che verranno lasciati estinguere. Le parti si danno reciproca garanzia e manleva rispetto a pretese per spese e compensi professionali dei rispettivi difensori, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto. I titoli esecutivi formati, anche a seguito dell'estinzione dei giudizi di cui sopra, saranno utilizzabili dal Fornitore in qualsiasi momento in caso di inadempimento dell'Utente ad uno qualsiasi dei pagamenti comunque dovuti, ed i pagamenti effettuati dall'Utente a valere sul piano di rientro di cui all'art. 7.3 saranno imputati agli importi recati dai titoli esecutivi solo dopo che l'Utente avrà pagato ogni altro importo dovuto.

#### **Art. 9 – Foro competente.**

9.1 Per qualsivoglia controversia tra le parti si conviene espressamente la competenza del Foro di Catanzaro.

#### **Art. 10 – Registrazione.**

10.1 Il presente contratto ha per oggetto prestazioni assoggettate a fatturazione con Iva e si registra solo in caso d'uso. Le imposte, spese, tasse, sovrattasse, interessi e penali, anche relativamente agli eventuali titoli giudiziari, sono interamente a carico dell'Utente.

**Per l'Utente, in data** \_\_\_\_\_

**Per il Fornitore, in data** \_\_\_\_\_

**ALLEGATO TECNICO****alla Convenzione di Utenza fra SORICAL e il COMUNE di  
FIUMEFREDDO BRUZIO**

La Fornitura oggetto della Convenzione di Utenza è erogata a mezzo dei seguenti sistemi acquedottistici e punti di consegna, e con l'indicata tipologia ai fini dell'applicazione tariffaria di cui:

DESCRIZIONE CENTRO	% FORNITURA		DATI DEL CONTATORE INSTALLATO			
	GRAVITA'	SOLLEV. E/O TRATT.	MARCA	MATRICOLA	TIPO	Ø
MARINA SUD VARDANO	100	0	BOSCO	2892737	MULINELLO	150
SAN BIASE BASSO	0	100	ACTARIS	D08OF041288X	BRIDES	50
GATTARELLA COMUNALE	100	0	WOLTEX	98WVN15261	BRIDES	80
DESTRO	100	0	WOLTEX	98WVK24102	BRIDES	50
BADIA MORTILLETTO COMUNALE	100	0	WOLTEX	98WVP16336	BRIDES	100
SERBATOIO MARINA NORD	100	0	ACTARIS	D08OI048857G	BRIDES	100
SCARO	100	0	BOSCO	2405552	MULINELLO	80
ALLACCIO FABIANO	100	0				
CAPOLUOGO	0	100	WOLTEX	96AWP06359	BRIDES	100
SERBATOIO SAN BIASE	0	100	ACTARIS	D06XL1028180	BRIDES	100
CUTURA	100	0				

**Precisazioni punto di consegna Serbatoio San Biase**

- a) In riferimento al punto di consegna denominato *Serbatoio San Biase*, stante l'esplicita richiesta fattane dall'Utente, nell'ottica di una fattiva collaborazione tra le Parti, valutate e temperate le rispettive esigenze, il Fornitore acconsente all'immissione nel predetto serbatoio anche di risorsa comunale proveniente dalle sorgenti Calabrici e Pantani per un quantitativo massimo di mc 120.000 annui.
- b) L'immissione di acqua comunale di cui al punto a), che precede, è da intendersi di carattere temporaneo e straordinario, e pertanto non rappresenta alcuna precostituzione di diritti in tal senso in capo all'Utente. Il Fornitore potrà in ogni momento revocare la facoltà innanzi concessa all'Utente, senza che l'Utente possa opporvisi, e senza che tale revoca costituisca inadempienza alla Convenzione da parte del Fornitore.
- c) Ad integrazione e fermo restando tutto quanto disposto dall'art. 2 della Convenzione, l'Utente si impegna ad effettuare le analisi sulla qualità della propria acqua immessa nel Serbatoio San Biase, al punto di immissione della

risorsa idrica *de quo* con la periodicità stabilita dalla normativa vigente, e a trasmetterle formalmente e tempestivamente al Fornitore. L'Utente si obbliga altresì a porre in essere tutti gli interventi necessari a non creare pregiudizio al Serbatoio San Biase.

- d) In considerazione di quanto indicato ai capi che precedono, ed in riferimento al solo punto di consegna *Serbatoio San Biase*, il Fornitore sarà responsabile della qualità della risorsa erogata al punto di ingresso al serbatoio medesimo, ed è appunto in ingresso al predetto serbatoio che avverrà la misurazione fiscale dell'acqua erogata, nonché la verifica della qualità dell'acqua erogata dal Fornitore medesimo.

**Per l'Utente, in data** \_\_\_\_\_

**Per il Fornitore, in data** \_\_\_\_\_